

REGOLAMENTO SU IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 20 giugno 2011, integrato e modificato con delibera n. 21/2012, delibera n. 50/2014, delibera n. 12/2015, delibera n. 11/2016, delibera n. 74 del 27.12.2017 e delibera n. 67 del 23.12.2019)

Testo in vigore dal 1 gennaio 2020

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n°23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Firenze, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
- 2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 luglio 2011.
- 3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ivi comprese le locazioni turistiche, così come definite dalla legge regionale, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Firenze, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
- 4. Rientrano pertanto nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati, o parti di essi, per uso turistico e le aree di sosta.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

- 1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Firenze, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
- 2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
- 3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2.
- 4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art.2 del regolamento

Nel caso di accordi di collect and remit siglati con il Comune di Firenze il prelievo dell'imposta di soggiorno avviene al momento della prenotazione del soggiorno sulla piattaforma applicando l'aliquota vigente a tale data.



Misura dell'imposta

- 1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del presente Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".

Articolo 5

Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
- c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
- d) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze
- e) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
- f) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri.
- g) i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative.
- 2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
- L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
- 3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente al Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy.
- 4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all'Ateneo fiorentino per l'anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2.
- 5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera e), f) e g) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Art. 6

Riduzioni

- 1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
- a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica
- b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
- 2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).



Versamento dell'imposta

- 1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Firenze dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) tramite le procedure telematiche;

COMUNE DI FIRENZE

c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Articolo 8

Obblighi del gestore

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
- 2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste.

Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

- 3. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
- 4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.
- 5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Firenze.

Articolo 9

Controllo e accertamento imposta

- 1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
- 2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n°. 296.
- 4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:
- a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
- b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
- 5. L'amministrazione provvederà ad istituire un Comitato, composto dagli Assessori al bilancio ed al turismo, o loro delegati, e dalle associazioni di categoria delle strutture ricettive per concertare azioni volte al contrasto dell'evasione ed eventuali ulteriori argomenti connessi al presente regolamento.

Sanzioni

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.
- 2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.

Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 8 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

- 3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all'art. 16 del D.lgs 472 del 1997.
- 4. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.
- 5. La sanzione di cui al precedente 4° comma sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 8 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.
- 6. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Firenze potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.

Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

- 7. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 8. Per la violazione all'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, di cui all'art. 8, comma 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.



Rimborsi

- 1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.
- 2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici

Articolo 13

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1. Il primo termine per l'esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 8 c. 1 del presente regolamento decorre dalla data del 1° giugno 2016.

